



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PER LA PUGLIA

- 3 MAG. 2016

ARRIVO

Prot. n. 17295 del 1/4/16

Modugno, 31 MARZO 2016

Alla Procura Regionale presso la Sezione

Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia - Bari

Via Matteotti n. 56

70121 - Bari

OGGETTO: Segnalazione di danno erariale.

La sottoscritta Avv. Cristina Carlucci, **nella qualità di Responsabile Advocatura Comunale del Comune di Modugno**, segnala quanto segue:

In data 18.6.2014, con prot. 2882, veniva notificato all'Ente ricorso promosso dalla Sig.ra Perrone Angela Maria + 6, dinanzi al Tar Puglia - Bari, contro il Sindaco del Comune di Modugno per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale (ex art. 117 c.p.a.) e del conseguente obbligo di provvedere in merito alla domanda di cui alla pratica edilizia n. 155/2009, inerente l'approvazione del piano di lottizzazione del comparto edificatorio A49.(doc.1)

- con Sentenza n. 1531/2014, notificata il 12.1.2015, il Tar Puglia - Bari, definitivamente pronunciandosi sulla questione, dichiarava l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, in persona del Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio, competente *ratione materiae*, e, per l'effetto, intimava l'Ente a concludere il procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza stessa, condannando, altresì, l'Ente al pagamento della somma di € 1.500.00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio (doc.2)
- La predetta Sentenza non conteneva la nomina del Commissario ad Acta poiché, come chiarito nella successiva pronuncia del Tribunale Amministrativo di cui si

dirà più avanti, era intenzione del giudice di prime cure provocare un sollecito spontaneo da parte degli uffici comunali competenti.

- Rilevato che, decorso il termine assegnato, nessun adempimento è seguito da parte del Servizio 4 – Assetto del territorio, i ricorrenti hanno promosso azione per la nomina del Commissario ad acta, così come indicato nell' Ordinanza del 15.5.2015 n. 731 della medesima Sezione Terza del Tar di Bari.(doc.3)
- In detta Ordinanza, inoltre, si pone a carico dell'Ente l'ulteriore spesa di € 1.000,00 a titolo di compenso per l'attività di detto Commissario, individuato nella persona del Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega.
- Con Determinazione del 4.3.2015 n. 13, la sottoscritta, a quel momento Responsabile del servizio Legale, provvedeva alla liquidazione della somma già liquidata dal TAR a titolo di spese processuali, in favore dei ricorrenti, per un importo complessivo di € 2.228,20 (già comprensivo degli oneri accessori di legge) evidenziando, già da allora, la rilevanza della condotta del Responsabile p.t. del Servizio 4 – Assetto del Territorio sotto il profilo del danno erariale provocato all'Ente.(doc.4)
- Detto profilo di danno risulterebbe ulteriormente aggravato dalla successiva Ordinanza n. 731/2015 del 15.5.2015, successiva al provvedimento di liquidazione innanzi indicato, con cui si dà atto dell'ulteriore inerzia amministrativa, con conseguente nomina del Commissario ad acta e ulteriore spesa a carico dell'Ente per € 1.000,00.
- Alla luce dei suddetti motivi, con allegata documentazione di riferimento, poiché a far data dal 3.11.2015 la scrivente è divenuta Responsabile dell'Avvocatura Comunale, essendo stato individuato altro soggetto quale Responsabile del Servizio Legale, e poiché non risulta alla scrivente che, alla data odierna, gli atti del presente procedimento siano stati trasmessi a Codesta Procura Regionale, si trasmette, in allegato alla presente, tutta la documentazione di riferimento, in adempimento a quanto previsto al punto sub.5 della Determinazione n. 13 del 4.3.2015, per le verifiche di competenza.

Si allega:

1 – Ricorso ex art. 117 c.p.a.;

2 - Sentenza n. 1531/2014;

3- Ordinanza n. 731/2015 di nomina Commissario Ad Acta;

4 – Determinazione n. 13 del 4.3.2015 di liquidazione e richiesta di trasmissione atti alla Procura Corte dei Conti Puglia.

Si precisa che, alla data odierna, la scrivente non ha conoscenza degli ulteriori sviluppi amministrativi della questione.

Con osservanza


Avv. Cristina Carlucci

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA -BARI

SEZIONE TERZA – RG. 803/2014

comparsa di costituzione e risposta



CITTA' DI
MODUGNO

per il **Comune di Modugno**, in persona del Commissario Straordinario pro -
tempore Dott. Mario Rosario Ruffo, rappresentato e difeso giusto mandato a
margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF:
CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente, entrambi
elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno,
alla Piazza del Popolo n. 16 (Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al

fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo pec:

ufficio.legale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

RESISTENTE

CONTRO

Sigg.ri Perrone Angela Maria e altri, tutti elettivamente domiciliati,
rappresentati e difesi come in atti;

RICORRENTI

E NEI CONFRONTI DI

Regione Puglia, in persona del Legale Rappresentante p.t.

Con ricorso notificato in data 18/6/2014 i ricorrenti impugnano il silenzio
inadempimento delle Amministrazioni resistenti formatosi a seguito della
presentazione della domanda di lottizzazione del comparto edificatorio A49,

Io sottoscritto Dott. Mario
Rosario Ruffo, nella qualità
di Commissario
Straordinario p.t. del
Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a
rappresentarmi e difendere
il Comune di Modugno nel
corso del presente giudizio.
In ogni sua fase e grado, di
proporre eccezioni e
domande riconvenzionali, a
chiamare terzi in causa,
attivare processo di
esecuzione, eventuale
giudizio di opposizione,
nonchè richiedere atti
conservativi e cautelativi,
conferendogli ogni più
ampia facoltà di legge,
compresa quella di
transigere e conciliare la
controversia e di farsi
sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso
l'Ufficio legale del Comune
di Modugno alla P.zza del
Popolo n. 16.

Modugno, li 28/10/2014

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Mario Rosario RUFFO

E' autentica la firma

Avv. Antonio Dell

di cui alla pratica edilizia N. 155/2009, nonché in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla v.a.s. dello stesso piano di lottizzazione.

Chiedono, quindi, la declaratoria di illegittimità del silenzio, previo accertamento dell'obbligo di provvedere, nonché la condanna, nei confronti del Comune di Modugno e Regione Puglia, alla conclusione del procedimento amministrativo in questione.

Con il presente atto di rappresenta l'assenza di responsabilità dell'Ente, alla luce dei motivi che seguono.

In data 3/11/2009, con prot.57162 veniva presentata istanza di PUE per la lottizzazione del comparto edificatorio A49 a nome Perrone Angela Maria ed altri 64 proprietari, oper oltre il 51% delle aree.

In data 4/5/2011, con prot. 21998, l'ing. Delio Cota, in qualità di tecnico progettista, trasmetteva 3 copie de elaborati riguardanti le opere di urbanizzazione, standards e reti tecnologiche, oltre alla relazione finanziaria.

In data 2/12/2011, con prot. 60201, l'ing. Cota , nella qualità sopra indicata, trasmetteva, in riscontro alla richiesta di integrazione documentale dell'UTC del 5/7/2011 prot.33997, n. 8 copie di elaborati scritto-grafici.

In data 3/4/2012 prot.16234, l'ufficio tencico comunale dava comunicazione di avvio del procedimento.

In data 15/1/2013, con prot. 15146, i medesimi proprietari, odierni ricorrenti, richiedevano il bomun volumetrico di cui all'art. 12 L.R. 13/2008.

In data 1/10/2013, con prot. 47960, gli istanti trasmettevano nuovi elaborati scritto – grafici adeguati alle nuove disposizioni legislative regionali, inerenti

la verifica di assoggettabilità a VAS e dotazione PPTR, di cui alla DGR n. 1435 del 2/8/2013.

In data 17/10/2013, con prot. 51700l'Istruttore Tecnico inviava al Responsabile del Servizio competente la relazione finalizzata alla formazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 8 L.R. 44/2012 e, in data 24/10/2013, con prot. 53213, venivano trasmessi gli atti alla Regione Puglia per la verifica di assoggettabilità a VAS.

Allo stato attuale, essendo intervenuta la L.R. 4/2014, che ha delegato le funzioni VAS ai Comuni, la Regione Puglia, pur avendo avviato l'istruttoria della pratica de qua, non si è ancora espressa in merito.

Poiché, come è evidente, il Comune di Modugno, non è dotato di Commissione Valutazione VAS, in data 23/7/2014, con n. 35, è stata approvata dal Consiglio Comunale la Convenzione tra Enti per la gestione associata dell'ufficio di valutazione ambientale strategica, tra i Comuni di Monopoli e Modugno. (doc.2).

Con nota del 20/10/2014 prot.47900 il provvedimento deliberativo consiliare , con allegato lo schema di convenzione, è stato trasmesso al Comune di Monopoli (doc.3).

Appare, quindi, di tutta evidenza come, alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso dell'istruttoria procedimentale, con inevitabile obbligo conformativo, sia da parte degli stessi istanti, sia da parte dell'amministrazione precedente, nessun silenzio – inadempimento può dirsi formato sulla domanda di lottizzazione presentata in data 3/11/2009 dai

proprietari delle aree, presenti solo in parte qua come odierni ricorrenti, alla luce degli adempimenti successivi, normativamente previsti, così come puntualmente evidenziati in narrativa.

Tutto quanto innanzi premesso

Il Comune di Modugno, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che Codesto Tribunale Amministrativo voglia:

- 1- Rigettare il ricorso proposto ai sensi dell'art. 31 C.P.A. per insussistenza dei presupposti, alla luce delle motivazioni, in fatto e diritto, innanzi esposte.
- 2- Condannare, per l'effetto, i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Modugno, 28 ottobre 2014

Avv. Cristina Carlucci

